

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ALIVERTI, ANGELONI, BEORCHIA, VETTORI,  
COLOMBO SVEVO, DE GIUSEPPE, COLOMBO, FOSCHI, FONTANA  
Elio, FAVILLA, DI LEMBO e GIACOVAZZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1992

Contributo all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione  
all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, la valorizzazione delle risorse dei cittadini portatori di *handicap* ed il loro inserimento nel tessuto vivo e produttivo della società trovano il loro fondamento negli articoli 3, 4 e 38 della Costituzione.

In tale ambito si è sviluppata una legislazione che ha mirato all'attuazione di tali norme sia sotto il profilo di riserve di posti di lavoro in favore di cittadini svantaggiati, sia sotto il profilo di individuare attività lavorative particolarmente adatte a determinati portatori di *handicap*, con conseguente protezione normativa per l'accesso di questi soggetti alle attività stesse.

A tale secondo profilo va ascritta tutta la legislazione riguardante il collocamento obbligatorio dei minorati della vista. Infatti, le leggi concernenti l'inserimento lavorativo dei centralinisti, dei massofisioterapisti e dei docenti non vedenti, prima di essere norme che tutelano e favoriscono l'occupazione dei ciechi, sono soprattutto riconoscimento esplicito di capacità professionale, di produttività e di idoneità del non vedente allo svolgimento delle predette mansioni.

In questo senso tutta la legislazione concernente l'occupazione dei ciechi esula da una visione assistenzialistica del lavoro protetto, in quanto si basa sulla individua-

zione preliminare delle attività lavorative pienamente compatibili con la cecità, sulla successiva formazione professionale dei non vedenti e sulla conclusiva tutela, ma solo se ed in quanto si siano verificati i presupposti soggettivi ed oggettivi ora individuati.

Per rispondere contemporaneamente alle sollecitazioni tecnologiche ed alle trasformazioni produttive, da un lato, senza perdere di vista, dall'altro, il valore indiscusso di un inserimento lavorativo in termini di piena produttività, l'Unione italiana ciechi ha creato, nel proprio ambito, l'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione, il cui statuto (approvato in occasione dell'atto costitutivo in data 22 febbraio 1991) recita fra l'altro:

«L'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR), emanazione dell'Unione italiana ciechi, ha le seguenti funzioni:

svolgere studi e ricerche nei settori della formazione, dell'istruzione e dell'addestramento, approfondendo anche le problematiche connesse all'inserimento nel tessuto produttivo dei minorati della vista e di altri portatori di *handicap*;

svolgere studi e ricerche per la individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali, con riferimento alla utilizzazione di nuove tecnologie dirette a consentirne l'accesso ai minorati;

organizzare e gestire corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento, anche su incarico di enti pubblici e private istituzioni, che ne assumano in tutto o in parte l'onere;

concedere borse di studio per la frequenza ai corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento anche presso altre istituzioni e scuole;

fornire consulenza e prestare servizi alle istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza;

curare la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate, nonché di materiale didattico per lo svolgimento dei corsi.

L'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (IRIFOR) non ha fini di lucro».

La disposizione citata evidenzia, senza necessità di commenti superflui, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'iniziativa, che punta, attraverso l'esperienza diretta ed essenziale degli stessi non vedenti (in concorso con tutte le energie pubbliche e private dei non vedenti), ad individuare prima ed a realizzare poi percorsi di formazione e riabilitazione che consentano nuovi inserimenti, a parità di produttività e di dignità, nei mutati scenari del mondo del lavoro contemporaneo; il tutto in piena armonia e collaborazione con le strutture pubbliche territoriali preposte alla ricerca, alla formazione ed alla riabilitazione.

Già i primi progetti elaborati ed in corso di elaborazione da parte dell'IRIFOR appaiono estremamente significativi in questo senso e possono essere qui sinteticamente elencati:

1) ricerca medico-statistico-sociale sulla cecità;

2) corso di formazione per giornalisti minorati della vista;

3) progetto per la formazione di stenotipisti elettronici minorati della vista;

4) modulo per la formazione e l'orientamento informatico dei minorati della vista e dei loro formatori;

5) progetto per l'arricchimento professionale dei centralinisti telefonici minorati della vista;

6) corso di base di ambientamento e comunicazione per non vedenti;

7) corso di orientamento e mobilità per non vedenti ed ipovedenti;

8) corso di alfabetizzazione informatica per non vedenti;

9) studio di prototipo di dattilo-braille elettronica;

10) studio di prototipi per la deambulazione dei non vedenti;

11) realizzazione di prototipi di stampanti *braille* computerizzate.

È quindi per concorrere al perseguimento e raggiungimento delle finalità statutarie e dei progetti sopra elencati che il presente disegno di legge prevede uno stanziamento annuo di lire due miliardi per il triennio

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1992-1994 in favore dell'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione alle attività dell'IRIFOR, a titolo di concorso degli oneri sicuramente più ampi che l'Unione dovrà affrontare ed a motivo della

particolare rilevanza sociale e pubblica dell'iniziativa, la quale, fuori dai binari del puro assistenzialismo, punta a sviluppare energie per la piena integrazione sociale dei minorati della vista.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Nel quadro della rilevanza sociale e pubblica delle attività di ricerca, formazione e riabilitazione concernenti i portatori di *handicap*, è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire due miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro con vincolo di destinazione alle attività dell'IRIFOR (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione) costituito in seno all'Unione italiana ciechi stessa.

### Art. 2.

1. L'attività dell'IRIFOR è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori.

### Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire due miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in favore di portatori di *handicap*».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.